

## REGOLAMENTO (CE) N. 816/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) I dati sui quali basare la determinazione dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere facilmente accessibili, permanentemente disponibili, affidabili e non devono dipendere dagli operatori interessati. Dal momento che i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1484/95 non sempre soddisfano tutte le suddette condizioni, è opportuno sostituirli con le informazioni raccolte nell'ambito della vigilanza comunitaria di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>. Al tempo stesso, occorre abrogare l'obbligo di comunicazione settimanale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95.
- (3) Il dazio addizionale non può essere imposto alle importazioni effettuate all'interno dei contingenti tariffari decisi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. Occorre pertanto aggiornare l'elenco dei regolamenti relativi a detti contingenti.

(4) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1484/95 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(\*)</sup> e all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell'ambito della vigilanza comunitaria di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(\*\*)</sup>.

2. I prezzi rappresentativi sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

<sup>(\*)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»

2) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 6*

I dazi addizionali di cui all'articolo 1 non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 <sup>(\*)</sup>, (CE) n. 539/2007 <sup>(\*\*)</sup>, (CE) n. 616/2007 <sup>(\*\*\*)</sup>, (CE) n. 1385/2007 <sup>(\*\*\*\*)</sup> e (CE) n. 536/2007 <sup>(\*\*\*\*\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

<sup>(\*\*)</sup> GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.

<sup>(\*\*\*)</sup> GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2009.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---